



**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO  
COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**PREMESSA:**

Le presenti Condizioni particolari di contratto hanno l'obiettivo di definire i requisiti relativi alla fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La fornitura del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni riportate nelle presenti Condizioni particolari di contratto.

La sottoscrizione del contratto o anche la sola presentazione dell'offerta, implica per l'offerente, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione.

Per l'acquisizione del servizio in oggetto, l'Ente si avvale della procedura telematica di acquisto tramite richiesta di offerta "RDO" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Le presenti Condizioni particolari di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della RDO, dettano le norme integrative della medesima procedura, incluse le modalità di partecipazione alla procedura di gara, indicando i documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto, e le condizioni del contratto che verrà concluso con l'aggiudicatario. Per quanto non previsto, valgono le Condizioni generali di contratto e la documentazione del Bando "Servizi Sanitari – Servizi di Sorveglianza Sanitaria" CPV 71317200-5 presenti sul MePA.

**STAZIONE APPALTANTE:**

COMUNE DI SENIGALLIA - AREA RISORSE

UMANE

Piazza Roma, 1

PEC: [comune.senigallia@emarche.it](mailto:comune.senigallia@emarche.it)

CIG: **9663793E40**



## **ART. 1 – OGGETTO**

L'oggetto del presente affidamento è il servizio di sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a favore dei dipendenti o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, in servizio presso il Comune di Senigallia.

Il servizio di sorveglianza sanitaria comprende le attività previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore e, tra l'altro, l'esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale, assunto o da assumere, del Comune di Senigallia, nonché lo svolgimento di tutte le attività del medico competente, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, si intendono ricompresi nell'appalto:

- lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente,
  - le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra,
  - le attività dei medici specialisti,
  - gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.
- Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara.

Sono, altresì, comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli relativi al congedo per maternità, previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001.

## **ART. 2 – DURATA**

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data del verbale di consegna o, infine, dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di proroga per ulteriori 3 (tre) mesi qualora, alla scadenza del presente appalto, non siano state ultimate le procedure per un nuovo affidamento; durante il periodo di proroga l'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.



### **ART. 3 – IMPORTO**

L'importo presunto a base di gara è pari a € 12.000,00 annui, esente IVA come previsto dall'art. 10, comma 18, del DPR 633/1972 ed al netto di ogni onere. L'importo a base di gara ammonta dunque a € 36.000,00 esente IVA come previsto dall'art. 10, comma 18, del DPR 633/1972 ed al netto di ogni onere.

Il valore complessivo è pari ad € 39.000,00 esente IVA come previsto dall'art. 10, comma 18, del DPR 633/1972 ed al netto di ogni onere, comprensivo dell'importo di € 3.000,00 per l'esercizio della proroga di ulteriori tre mesi.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto l'attività non presenta rischi da interferenza. Il costo della manodopera non viene indicato in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Gli importi sopra indicati hanno la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo, in base alla tipologia e quantità di prestazioni stimate nel prospetto Allegato 2 alle presenti Condizioni particolari di contratto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite ai prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere.

I prezzi offerti in sede di gara restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Le eventuali prestazioni non indicate nell'Allegato 2 dovranno preventivamente essere autorizzate dal RUP, sentito il Datore di lavoro o suo delegato e per la determinazione dei prezzi unitari si farà riferimento al nomenclatore tariffario regionale.

### **ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

Le attività oggetto dell'incarico sono tutte quelle connesse al ruolo di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria del Comune di Senigallia che comprendono tutte le prestazioni necessarie agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui luoghi di Lavoro, con particolare riferimento alla attività di Sorveglianza Sanitaria e del Medico Competente.

Le attività di Sorveglianza Sanitaria dell'Ente potranno riguardare i lavoratori impiegati - a qualsiasi titolo - presso lo stesso.

La sorveglianza sanitaria comprende, al titolo indicativo e non esaustivo:

1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza di cui all'art. 13 del D.lgs 81/08 con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;



3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la conferma dell'idoneità alla mansione;
6. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
7. individuazione e prescrizione di eventuali esami complementari oltre a quelli previsti dal protocollo sanitario;
8. visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui sopra comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Costituiscono, inoltre, obblighi del “medico competente” e sono pertanto ricompresi nell'appalto, le seguenti attività:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, e d'intesa con il Comune di Senigallia per l'individuazione dei luoghi di custodia, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta



dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza periodica inferiore in base alla valutazione dei rischi;

j) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Inoltre, il medico competente dovrà:

a) segnalare all'Ente ed al RSPP in relazione alle mansioni svolte, la necessità di eventuali vaccinazioni;

b) collaborare con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro correlato e l'individuazione delle misure di prevenzione e miglioramento.

## **ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni contrattuali, relative all'esecuzione del servizio oggetto delle presenti Condizioni particolari di contratto, dovranno essere rese presso idonea struttura messa a disposizione dall'aggiudicatario, localizzata all'interno del territorio comunale di Senigallia nel raggio di 3 km dalla sede centrale del Comune sita in Piazza Roma n. 8 in luogo facilmente accessibile.

L'aggiudicatario comunicherà, alla consegna del servizio, l'ubicazione della/e struttura/e individuate, nella sua disponibilità.

## **ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

La partecipazione alla gara è aperta alle Ditte, imprese commerciali, e ai liberi professionisti presenti sul MePA nella categoria "Servizi Sanitari – Servizi di Sorveglianza Sanitaria" CPV 71317200-5, iscritte presso la C.C.I.A.A. per un'attività corrispondente all'oggetto dell'avviso.

Le Ditte che intendono partecipare devono essere ivi abilitate, iscritte e presenti, e risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I, R.T.P., Concorrente con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Possono partecipare all'avviso le seguenti tipologie di soggetti:

- Libero professionista denominato "*medico competente*", persona fisica che dovrà dichiarare di essere iscritto nell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero



della Salute così come previsto dall'art. 38 comma 4 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto prestazioni attinenti ad attività oggetto del presente avviso.

A prescindere dalla loro qualificazione giuridica i soggetti suddetti devono dichiarare di poter disporre, all'interno della propria struttura organizzativa di un medico professionista, regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Medici, che verrà designato quale “*Medico Competente*”. **Nell'istanza di partecipazione l'operatore economico dovrà indicare il nominativo del medico competente regolarmente iscritto presso l'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs.50/2016.

Ulteriori requisiti richiesti:

1. il medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008;
2. ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D. Lgs. 229/99;
3. il medico competente deve essere iscritto ex art. 38 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

## **ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate ai sensi dell'art. 95, comma 9, D.lgs. 50/2016 attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.

Saranno ammesse solamente offerte economiche al ribasso.

Non saranno ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel caso **in cui venga presentata una sola offerta (economica e tecnica), purché ritenuta valida e congrua**; in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, mentre in caso di offerte uguali (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si



procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

Resta ferma la **facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione**, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e le imprese offerenti, in questo caso, non avranno diritto di intraprendere azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo.

**La ripartizione del punteggio** considerando quello massimo di 100 punti verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

L'attribuzione dei punteggi avverrà in base ai criteri di seguito indicati.

#### **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### ***Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:***

Criterion	Sub-Criterion	Punteggio Sub-Criterion	Punteggio Max	Punteggio D Max	Punteggio T Max
<p><b>A)</b> Modalità di organizzazione del servizio che s'intende offrire, dettagliando lo schema operativo di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio.</p> <p>La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio a seguito della valutazione degli elaborati presentati. Gli elaborati oggetto di valutazione dovranno esporre nel dettaglio un progetto di sorveglianza sanitaria in relazione a:</p>			40	40	



<ul style="list-style-type: none"> <li>- categorie d'inquadramento e profili professionali</li> <li>- tipologie di rischio e rischi professionali</li> <li>- tipologia di visite e di accertamenti clinico-sanitari</li> <li>- periodicità dei controlli.</li> </ul> <p>Per l'attribuzione del punteggio si terrà conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organicità e sintesi della relazione nell'esposizione ed illustrazione del servizio;</li> <li>- Analisi di tutti gli aspetti funzionali afferenti l'organizzazione del servizio descritti nella relazione con particolare riferimento a proposte di miglioramento organizzativo della sorveglianza sanitaria;</li> <li>- Completezza del progetto di sorveglianza presentato delle visite e dei controlli sanitari specifici in relazione ai rischi professionali ed alla periodicità.</li> </ul>					
<p><b>B) Tempo di esercizio dell'attività di Medico Competente.</b> Si precisa che si prenderà a riferimento l'anno intero e le frazioni di anno arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per difetto frazioni di anno inferiori a 6 mesi.</p>	Attività di medico competente svolta da oltre 2 anni e inferiore a 5 anni	5	20		20
	Attività di medico competente svolta da oltre 5 anni e inferiore a 8 anni	10			
	Attività di medico competente svolta da oltre 8 anni e inferiore a 10 anni	15			



	Attività di medico competente svolta da oltre 10 anni	20			
C) Dimensioni dell'Ente o aziende in relazione al n. di dipendenti occupati presso cui si è svolta l'attività di Medico Competente. Si prenderà a riferimento l'esperienza nell'Azienda o Ente di più grandi dimensioni e non la sommatoria di più Aziende o Enti di piccola dimensione.	Attività di medico competente svolta in aziende fino 50 addetti	5	20		20
	Attività di medico competente svolta in aziende fino 100 addetti	10			
	Attività di medico competente svolta in aziende fino 200 addetti	15			
	Attività di medico competente svolta in aziende con oltre 200 addetti	20			
<b>TOTALE</b>			<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

#### Valutazione dei criteri dell'offerta tecnica

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a) i ]$$

dove:



$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei criteri;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al criterio ( i ) ;

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i), variabile tra 0 e 1;

$\Sigma n$  = sommatoria

### Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica relativamente ai criteri discrezionali

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi elencati nella tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente. I coefficienti  $V(a)_i$  saranno determinati attraverso la **media dei coefficienti espressi da tutti i commissari** su ciascun criterio; i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criteri metodologici</i>
Ottimo	1,0	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta eccellente, qualificante ed esaustiva rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è completo e puntuale vi è una ottima rispondenza a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente risultano molto chiari e significativi.
Buono	0,8	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta significativa e rilevante rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è completo vi è una buona rispondenza a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente risultano chiari.
Discreto	0,6	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta discreta rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è appena esauriente e discretamente rispondente a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente risultano abbastanza chiari.
Più che sufficiente	0,4	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta più che sufficiente rispetto a quanto richiesto. Il contenuto presenta alcune lacune, non è del tutto rispondente a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente non risultano completamente chiari.
		La relazione oggetto di valutazione è ritenuta sufficiente rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è lacunoso, denota scarsa rispondenza a quanto richiesto e i vantaggi



Sufficiente	0,2	e benefici per il committente non risultano chiari.
Insufficiente/Non valutabile	0,0	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta non significativa rispetto a quanto richiesto e quindi non è valutabile.

### **Criteri motivazionali per la valutazione degli elementi discrezionali delle offerte tecniche**

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà l'elemento di valutazione nel suo complesso, per ciascun concorrente, i commissari stabiliranno, in relazione a quanto contenuto nell'offerta, a quale punto della griglia corrisponde, sulla base di una loro valutazione, e, di conseguenza, attribuiranno all'offerta il coefficiente ivi indicato.

### **Precisazioni sulla valutazione dell'offerta tecnica**

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento/sub-elemento di valutazione non presentato.

### **Offerta economica – criterio quantitativo**

Il punteggio economico complessivo è pari al massimo a **20 punti**.

La Commissione giudicatrice assegnerà i relativi punteggi applicando le seguenti formule:

$$P_i = 20 * (R_i/R_{max})$$

dove:

P<sub>i</sub> = punteggio assegnato all'offerta relativa al **ribasso** della ditta i-esima **sull'importo posto a base d'asta**;

R<sub>i</sub> = ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, offerto dalla ditta i-esima;

R<sub>max</sub> = massimo ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta.

Per il calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica **verranno utilizzati due decimali** arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

### **Punteggio totale**

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

## **ART. 8 - PERSONALE E OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO – PROTOCOLLO DI INTESA CON CGIL - CISL - UIL MARCHE**



I dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Affidatario medesimo.

L’aggiudicatario si impegna, per quanto compatibili, all’osservanza di tutti gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c.1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del “Codice di comportamento dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto per la prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

L’affidatario si impegna a rispettare quanto contenuto nel Protocollo, approvato con Deliberazione di Giunta n. 267 del 25/10/2022, stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL – CISL – UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori, accessibile tramite il seguente link: [https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo\\_di\\_intesa.pdf](https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf).

## **ART. 9 – TRATTAMENTO DATI**

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell’operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

## **ART. 9-BIS – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI**

Le parti, Stazione Appaltante e appaltatore, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito dall’art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell’operatore economico aggiudicatario per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, l’operatore economico aggiudicatario che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo



che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub -responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione



affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

- l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 9-TER – RISERVATEZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di



dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITÀ**

L'Affidatario è responsabile della compilazione dei documenti relativi allo svolgimento del servizio e dovrà provvedere al risarcimento del danno in caso di multe/oneri che dovessero essere applicati per eventuali ritardi, errori di compilazioni, mancanze di dati o pagamenti.

#### **ART. 11- POLIZZA ASSICURATIVA**

L'affidatario del servizio sarà tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale con un massimale unico di capitale annuo assicurato di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per eventuali danni a persone e/o cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione del servizio. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.

#### **ART. 12 – PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate semestrali, posticipate rispetto alle prestazioni fornite, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, mediante accredito su conto corrente bancario dedicato debitamente comunicato all'Amministrazione.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato e previo reperimento della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).

#### **ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e con la firma del contratto si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. Si applica l'art. 106,



comma 13, del Dlgs. n. 50/2016.

### **ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati in servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare e il subappalto è vietato e l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **ART. 16 – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI**

In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

L'infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferisce. All'affidatario è concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte siano valutate negativamente, saranno applicate le suddette penali.

Qualora l'ammontare delle penali sia superiore al 10% del valore totale dell'appalto il contratto è risolto per inadempimento.

### **ART. 17 – RISOLUZIONE**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente allegato, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio;



- sottoposizione dell’Affidatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto, qualora non autorizzato;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione;
- applicazione della quinta penalità.

## **ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l’appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art. 103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del Codice.

Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.



La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

#### **ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione delle presenti Condizioni particolari di contratto e del conseguente contratto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Ancona.

#### **ART. 21 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente allegato e della documentazione di gara.



*RIFERIMENTO DATI AL MESE DI MARZO 2023*

**Dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi per mansione**

<b>MANSIONE</b>	<b>NUMERO</b>
VIDEOTERMINALISTI	137
FARMACISTI	4
POLIZIA LOCALE	40
ASS BAGNANTI	1
CUOCHI	9
OPERAI MANUTENZIONI	9
OPERAI STRADE	12
FABBRO	1
OPERAI VERDE	11
MAGAZZINIERE	1
ATTREZZISTA DI SCENA	1
<b>TOTALE</b>	<b>226</b>



Allegato 2)

### Quantità presunte su base annua e calcolo spesa

TIPOLOGIA VISITA/ESAME SPECIALISTICO	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	PREZZO TOTALE
<b>VM01</b> Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria Visita medica (periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa del lavoro)	40,00 €	153	6.120,00 €
<b>ES01</b> Esami strumentali Visita ergofoamologica (ergovision)	17,50 €	68	1.190,00 €
<b>ES05</b> Esami strumentali Audiometria con esame otoscopio	16,50 €	20	330,00 €
<b>ES04</b> Esami strumentali Prove di funzionalità respiratoria	19,00 €	20	380,00 €
<b>EL41</b> Esami strumentali Test tossicologico analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A	44,00 €	15	660,00 €
<b>EL38</b> Esami strumentali Vaccinazione antitetanica	16,00 €	20	320,00 €
<b>EL39</b> Esami strumentali vaccinazione antiapatite B	35,00 €	20	700,00 €
<b>EL01</b> Esami strumentali Glicemia	2,00 €	30	60,00 €
<b>EL02</b> Esami strumentali creatininemia	2,00 €	30	60,00 €
<b>EL04</b> Esami strumentali emocromo completo	3,00 €	30	90,00 €
<b>EL06</b> Esami strumentali Enzimi epatici SGPT	2,00 €	30	60,00 €
<b>EL07</b> Esami strumentali Enzimi epatici SGOT	2,00 €	30	60,00 €
<b>EL08</b> Esami strumentali gamma GT	2,00 €	30	60,00 €
<b>EL10</b> Esami strumentali Trigliceridemia	2,00 €	30	60,00 €
<b>EL23</b> Esami strumentali Urine	3,00 €	30	60,00 €
<b>CANONE</b> (Attività di collaborazione con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lett. a)	1.790,00€	1	1.790,00€
<b>TOTALE</b>			<b>12.000,00€</b>